

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

8.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATTILIO RUFFINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Diseño di legge</b> (Discussione e approvazione):		<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e concessione di un contributo straordinario (1229) . . . . .	3	Senatori PASTORINO ed altri: Adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ( <i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ) (1237) . . . . .	5
RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4	RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> . . . . .	5, 8, 9, 10
ALBERINI GUIDO . . . . .	4	ALBERINI GUIDO, <i>Relatore</i> . . . . .	5, 7, 9
FAGNI EDDA . . . . .	4	ANGELINI VITO . . . . .	8
PELEGATTA GIOVANNI . . . . .	4	CERQUETTI ENEA . . . . .	10
SAVIO GASTONE, <i>Relatore</i> . . . . .	3	OLCESE VITTORIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	8, 9
STEGAGNINI BRUNO . . . . .	4	PERRONE ANTONINO . . . . .	7
		<b>Votazioni segrete:</b>	
		RUFFINI ATTILIO, <i>Presidente</i> . . . . .	10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e concessione di un contributo straordinario (1229).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e concessione di un contributo straordinario ».

L'onorevole Savio ha facoltà di svolgere la relazione.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Vasca Navale), istituito con regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, assolve compiti di ricerca e sperimentazione nell'ambito della idrodinamica navale e di sperimentazione nel settore delle costruzioni navali.

Nella sua duplice configurazione di « ente di ricerca » e di « ente sperimentale » opera a beneficio di amministrazioni statali, di enti pubblici e dell'industria cantieristica nazionale.

In un paese come il nostro, che dispone di una considerevole attrezzatura cantieristica e di una economia che si lega, in una certa misura, alla trasformazione delle materie prime, un organismo del ge-

nere svolge un ruolo di fondamentale importanza.

L'attività di progettazione ha dipendenza diretta dalla sperimentazione e se oggi la cantieristica è in crisi va a maggior ragione potenziato o perlomeno attualizzato un organismo che, per le sue peculiarità, può incidere sensibilmente sull'ammodernamento della cantieristica mantenendola al passo con il progresso tecnologico internazionale e quindi aiutarne la sopravvivenza, se non la ripresa. Oggi l'Istituto, per l'esiguità dei fondi di bilancio a disposizione, vede notevolmente ridotta la sua attività e il permanere della precaria situazione finanziaria può comprometterne la funzionalità, arretrando progettazione e sperimentazione.

All'efficienza dell'Istituto si ricollega, pertanto, l'interesse generale allo sviluppo di un settore economico di primaria importanza per capacità tecnologica e numero degli addetti.

Il regio decreto legislativo del 24 maggio 1946, n. 530, nel ristrutturare l'Istituto e nel dargli l'attuale denominazione ne determinò le entrate prevedendo anche un contributo annuo dello Stato che, per successivi adeguamenti, ammonta oggi a lire 601.500.000.

È sull'aumento di tale contributo che siamo oggi chiamati a decidere, quantificandolo in lire due miliardi ed ottocento milioni a far data di erogazione dal 1° gennaio del corrente anno.

Se scorriamo la relazione di bilancio, onorevoli colleghi, ci accorgiamo che la quintuplicazione del contributo non è una esagerazione, come potrebbe sembrare ad una prima sommaria lettura, ma una necessità, che porterà a colmare, almeno in parte, quelle lacune che si sono venute a creare sia dal punto di vista manutentivo delle attrezzature di misura altamente so-

fisticate, sia per l'ammodernamento dei processi tecnologici di rilievo.

In queste condizioni, infatti, restano irrimediabilmente penalizzate le attività di ricerca per l'aggiornamento tecnico e per il rinnovo e la manutenzione degli impianti con evidenti conseguenze sulla produttività dell'ente e, quindi, sul flusso di entrate. Se poi vogliamo tener conto anche degli attuali indirizzi della politica economica del settore, diventa indispensabile che sia assicurata all'Istituto la disponibilità finanziaria occorrente per il buon funzionamento e per l'integrale raggiungimento delle finalità istituzionali. È per questo che esprimiamo, concludendo, onorevoli colleghi, il nostro parere favorevole a quanto proposto nel disegno di legge in parola che, peraltro, reperisce i fondi necessari per il finanziamento dell'istituto esclusivamente nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**EDDA FAGNI.** Desidero illustrare brevemente le ragioni per le quali la mia parte politica già preannuncia che voterà a favore di questo disegno di legge. Innanzi tutto, va detto che l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale svolge un ruolo molto importante nel campo della ricerca e della sperimentazione. In secondo luogo, è molto giusto quanto diceva poc'anzi il relatore: in altre occasioni noi abbiamo fatto un discorso di economia e di ripartizione delle spese in tutti i campi — voi lo sapete — e quindi anche nel campo della difesa, ma a me sembra che, se non diamo il contributo che all'istituto spetta, penalizziamo un settore già molto penalizzato: quello della ricerca. E non dimentichiamo che la ricerca è importante soprattutto per i trasporti marittimi.

Fermo restando il nostro voto favorevole sul provvedimento in esame, con l'occasione vorremmo ricordare al Governo che il piano dei trasporti e quello

per la cantieristica devono improrogabilmente essere fatti. Personalmente, vivendo in una città di mare, che ha un porto ed un cantiere navale, so quali siano le difficoltà di questo settore; ma la situazione è uguale in tutta Italia, poiché il nostro paese è circondato dal mare e quindi i trasporti marittimi, se valorizzati, potrebbero sanare molti dei problemi dell'economia.

Queste sono le ragioni che ci consigliano di sostenere incondizionatamente il disegno di legge, sperando che l'Istituto sappia fare buon uso degli strumenti che ad esso verranno dati.

**BRUNO STEGAGNINI.** Condivido, a nome del gruppo della democrazia cristiana, le considerazioni svolte dal relatore e dall'onorevole Fagni in merito alla necessità di approvare questo provvedimento, che agevola e favorisce in maniera concreta la cantieristica, sia militare che civile.

**GUIDO ALBERINI.** Preannuncio sin da ora il voto favorevole del gruppo socialista per l'aumento del contributo all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, che non è solo un ente di ricerca ma anche un ente di sperimentazione e sviluppo per la cantieristica militare e civile.

**GIOVANNI PELLEGATTA.** Il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Il relatore, del resto, ha già chiarito molto bene l'unico dubbio che poteva emergere, poiché la cifra stanziata è quintuplicata rispetto al passato; il fatto è che lo stanziamento era basso prima, non troppo alto adesso.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, fissato in lire 601.500.000 con la legge 8 agosto 1980, n. 433, viene elevato a lire 2.800 milioni a partire dal 1° gennaio 1984.

(È approvato).

## ART. 2.

È autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto di cui all'articolo 1, di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per il completamento della palazzina uffici e per la sistemazione del nuovo Centro di idrodinamica ai fini dell'unificazione della sede dell'Istituto medesimo.

(È approvato).

## ART. 3.

All'onere di lire 2.198.500.000 derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante riduzione del capitolo numero 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

All'onere di lire 1.500.000.000, derivante dall'attuazione dell'articolo 2, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge Senatori Pastorino ed altri: Adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1237).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pastorino ed altri: « Adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 gennaio 1984.

Ricordo che nella precedente seduta era stata svolta la relazione ed era stato chiesto il rinvio della discussione.

GUIDO ALBERINI, *Relatore*. Nella precedente seduta avevo avanzato una richiesta di rinvio per chiarire i criteri che stavano alla base della formazione delle tabelle. Oggi, a seguito dell'esame approfondito delle tabelle 1 e 2 allegate alla proposta di legge, posso affermare che i termini di decorrenza delle promozioni non creano sperequazioni tra gli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Mi auguro quindi che il provvedimento possa essere al più presto approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo e dell'annessa tabella.

## ART. 1.

Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce la corrispondente tabella annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

## IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1984

TABELLA N. 1

GRADO	1	2	3	4	5	6
	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)	
Generale di divisione . . . . .	—	—	6	—	—	
Generale di brigata . . . . .	scelta	1 anno di comando di brigata o nella carica di capo di stato maggiore del comando generale	15	1 o 2 (b)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati (b)	
Colonnello . . . . .	scelta	—	55	3 o 4 (c)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (c)	
Tenente colonnello . . . . .	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	275	11	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (d)	
Maggiore . . . . .	anzianità	—	170	(d)	—	
Capitano . . . . .	scelta	2 anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	700	47 (d)	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (d)	
Tenente . . . . .	anzianità	—	460	—	—	
Sottotenente . . . . .	anzianità	superare il corso di applicazione (e)		—	—	

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Ciclo di 2 anni con inizio dal 1984; 2 promozioni nel primo anno e 1 promozione nel secondo anno.

(c) Ciclo di 4 anni con inizio del 1984; 4 promozioni nel primo, secondo e terzo anno e 3 promozioni nel quarto anno.

(d) Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382.

(e) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65.

L'onorevole Perrone ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire nella tabella n. 1, nota c), le parole: « e tre promozioni nel quarto anno » con le seguenti: « e quattro promozioni nel quarto anno ».*

ANTONINO PERRONE. Nell'illustrare questo emendamento, preannuncio che ne presenterò uno, strettamente connesso a questo, anche alla tabella 2 della proposta di legge.

Entrambe le tabelle allegate prevedono per i generali di brigata che si passi da 13 unità (quelle previste dalla legge n. 1137 del 1955) a 15 unità e, per i colonnelli, che si passi da 50 a 55 unità.

Devo precisare che per i generali di brigata da un lato si concedono due posti in più (come da tabella n. 2) da attribuirsi nel 1984 e 1985, mentre di fatto (si veda la nota c) la copertura potrà aver luogo per i posti nel 1984 e 1986, e ciò in base all'alternanza nel numero delle promozioni annuali, fissate dalla legge del 1955. In base a tale alternanza dovrebbero essere promossi al grado superiore un anno tre unità e l'anno successivo quattro unità; in base a tale meccanismo per il 1984, anno in cui era prevista nella legge n. 1137 la promozione di tre unità, si ha un aumento di organico, mentre per il 1985 no, perché quattro erano le promozioni previste e quattro restano.

L'agevolazione ci sarà invece nel 1986, anno in cui l'aliquota 3 viene portata a 4; però stranamente nel 1987 l'aliquota 4 viene portata a 3, quindi non si ha nessun incremento.

Intendo sottolineare che mentre viene dato apparentemente, con immediatezza, un vantaggio, nel 1987 questa agevolazione non viene concessa e quindi praticamente viene sottratta qualche cosa. Credo pertanto che si debba guardare la filosofia della legge: mentre oggi promuoviamo determinate persone e quindi possiamo individuare i promuovendi, nel 1987 tutti i colonnelli che attualmente comandano legioni e quindi quelle strutture

periferiche dell'Arma estremamente importanti nel territorio nazionale, che possono essere promossi solo dopo tre scrutini e quindi che avrebbero la promozione nel 1987 perché sono in scrutinio di avanzamento nel 1985, 1986 e 1987, con questa legge vengono danneggiati.

Io non capisco come un Parlamento possa varare una legge che premia alcuni, che tra l'altro quasi individua, mentre penalizza sei o sette colonnelli che essendo scrutinabili nel 1985, 1986 e 1987, nel 1987 vedono decurtato il numero da quattro a tre senza possibilità di promozione. Da qui il mio emendamento alla nota c) della tabella n. 1, che senza spostare niente cerca solo di mantenere le alternanze; infatti, non mi permetterei mai di proporre un aumento dei posti in organico.

Nel senso inverso si opera per i tenenti colonnelli, dal momento che per questi la tabella prevede una unità per il 1984, 1985 e 1986, e due per il 1987. Dunque, non si dà la promovibilità al tenente colonnello che abbiamo visto in concrete operazioni e che è stato considerato degno di ammirazione anche da parte del comando generale e la si rinvia al 1987; credo che sarebbe utile poter promuovere il tenente colonnello che è oggi sul campo (abbiamo sempre parlato di difesa contro la criminalità), cioè aumentare subito le due unità e quindi dare la possibilità ai tenenti colonnelli valutabili di essere promossi oggi a colonnelli per poi riprendere il discorso di una unità per il 1985, per il 1986 e per il 1987 poiché anche in questo caso il numero totale previsto resterebbe invariato. Insisto nel dire che a mio avviso dovrebbero essere premiati subito i tenenti colonnelli che si sono distinti sul campo: visto che finora abbiamo sempre tutti sottolineato l'importanza dell'Arma dei carabinieri per la salvaguardia delle istituzioni, non credo che la Commissione potrà fare a meno di accogliere le mie proposte.

GUIDO ALBERINI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti Perrone,

pur avendo cercato in ogni modo di comprendere la filosofia che a detta del proponente è alla loro base, cioè quella di dare compiuta attuazione allo spirito della legge che stiamo per approvare. Proprio la necessità di approfondire l'esame dei criteri in base ai quali si determinano i tempi per le promozioni e per gli adempimenti mi aveva indotto, nella precedente seduta, a chiedere un rinvio della discussione: non è che in materia di promozioni viga un principio di alternanza, ma vige un principio quadriennale che vale per i colonnelli, i generali di brigata, i generali di divisione. Le promozioni avvengono secondo un ciclo quadriennale per cui un anno le promozioni a generale di divisione sono 2, poi 1, 1 e 1 e poi ancora 2 e 1, 1 e 1 a scadenza — si dice, per un comprensibile riferimento annuale — di anno olimpico. Dovendosi adeguare l'organico ad esigenze nuove, la legge propone che il tasso di promovibilità passi da 1,25 a 2, cioè che sia previsto un aumento ogni due anni.

Per quanto riguarda le promozioni a generale di brigata, anche qui è previsto un ciclo quadriennale che prevede 4 unità per il 1980, 3 per il 1981, 3 per il 1982, 3 per il 1983, 5 per il 1984, 3 per il 1985, 3 per il 1986, 3 per il 1987, 4 per il 1988. A questo punto, evidentemente, dovendo aumentare l'organico da 13 a 15 per l'anno in corso, cioè il 1984, si mantiene però fisso il numero per l'anno prossimo, per il quale era prevista una sola promozione; per il 1986 il numero viene portato a 4, mentre il 1987 rimane a 2.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo con il relatore.

VITO ANGELINI. Premesso che ritengo giustificato l'aumento di organico previsto dalla legge che stiamo per approvare e sottolineato che il grande impegno manifestato dall'Arma dei carabinieri nella lotta contro la criminalità e contro il terrorismo dovrebbe vedere quanto prima questa Commissione ed il Parlamento im-

pegnati nell'esame di una legge che preveda un impiego più funzionale al grado — così come la legge per l'alta dirigenza prevede che solo la dirigenza possa prendere iniziative proprie, lo stesso dovrebbe avvenire per gli ufficiali dell'Arma e il comando delle varie provincie dovrebbe essere affidato, anziché a tenenti colonnelli, a colonnelli — dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione degli emendamenti presentati dall'onorevole Perrone. Colgo l'occasione per dire che mi auguro anche che il Governo predisponga quanto prima una nuova legge di avanzamento che stabilisca, tra l'altro, criteri di promozione meno discrezionali anche per gli eventuali aumenti di organico che si dovessero determinare.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione l'emendamento Perrone alla tabella n. 1 mi corre l'obbligo di ricordare alla Commissione che, qualora venisse approvato, esso dovrebbe essere inviato alla V Commissione bilancio ed alla I Commissione affari costituzionali per la espressione del prescritto parere.

Pongo dunque in votazione l'emendamento Perrone alla tabella n. 1, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 con l'annessa tabella.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo 2 e dell'annessa tabella:

#### ART. 2.

L'aumento degli organici disposto dalla presente legge è realizzato in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1984, secondo le progressioni e le procedure stabilite dalla allegata tabella n. 2.

Nel suddetto periodo, ai fini del reclutamento, non si applica il disposto di cui alla seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489.



IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1984

TABELLA N. 2

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO			
	1984	1985	1986	1987
Generali di divisione . . . . .	6	6	6	6
Generali di brigata . . . . .	14	14	15	15
Colonnelli . . . . .	51	52	53	55
Tenenti colonnelli . . . . .	254	262	270	275
Maggiori . . . . .	154	160	165	170
Capitani . . . . .	646	664	682	700
Tenenti e sottotenenti . . . . .	435	445	455	460

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella si seguono le seguenti disposizioni:

a) a generale di divisione una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1985 in aggiunta a quella prevista dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge;

b) a generale di brigata una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1984 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge.

L'onorevole Perrone ha presentato il seguente emendamento alla tabella n. 2:

*Sostituire al terzo rigo della tabella 2 le parole:*

« Colonnello . . . 1984 . . . n. 51  
Colonnello . . . 1985 . . . n. 52  
Colonnello . . . 1986 . . . n. 53  
Colonnello . . . 1987 . . . n. 55 »

*con le seguenti:*

« Colonnello . . . 1984 . . . n. 52  
Colonnello . . . 1985 . . . n. 53  
Colonnello . . . 1986 . . . n. 54  
Colonnello . . . 1987 . . . n. 55 ».

GUIDO ALBERINI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

VITTORIO OLCESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Perrone, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 2 con l'annessa tabella.

*(È approvato).*

## IX LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1984

Poiché agli ultimi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 65 milioni per il 1984, in lire 80 milioni per il 1985 ed in lire 135 milioni per il 1986, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Pro-ruga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante convenzioni, di medici e veterinari civili presso le Forze armate ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

ENEA CERQUETTI. Nel dichiarare il voto favorevole, colgo l'occasione per fare una considerazione di ordine generale.

Quando una forza armata, o nel caso specifico l'Arma dei carabinieri, ha bisogno di provvedimenti di legge con una certa urgenza - e quindi ritiene di dover evitare tutto l'iter connesso alla presentazione di un disegno di legge e di affidare un proprio testo a dei parlamentari - è necessario che non si affidi soltanto a qualche gruppo parlamentare, o a qualche singolo parlamentare, ma ai presidenti delle Commissioni, con la richiesta di far convergere preventivamente anche a livello di firma dell'eventuale proposta di

legge tutti i gruppi che intendono presentarsi a sostenere determinate esigenze. Solo in tal modo possono essere chiariti i rapporti tra una istituzione dello Stato e il Parlamento, rapporti che non possono instaurarsi tra singoli parlamentari e istituzioni perché c'è il Governo che deve esprimere gli interessi dell'ufficio statale e c'è la Commissione nel suo complesso, che ha un suo presidente ed un ufficio di presidenza.

Chiedo dunque al Presidente di far presente ai capi delle forze armate l'opportunità di scegliere questa strada se si presenteranno successive occasioni analoghe a questa.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazioni segrete.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e concessione di un contributo straordinario » (1229):

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Angelini, Astori, Baracetti, Bonetti, Caccia, Cerquetti, Di Re, Fagni, Gatti, Lo Bello, Martellotti, Meleleo, Miceli,

Palmieri, Pellegatta, Perrone, Ruffini, Savio, Segni, Spataro, Stegagnini, Zanini e Zoppi.

Proposta di legge senatori Pastorino ed altri: «Adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri» (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1237):

Presenti . . . . .	24
Votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alberini, Angelini Vito, Astori, Baracetti, Bonetti, Caccia, Cerquetti, Di Re, Fagni, Gatti, Lo Bello, Martellotti, Meleleo, Miceli, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Ruffini, Savio, Segni, Spataro, Stegagnini, Zanini e Zoppi.

**La seduta termina alle 10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO